(N. 498-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SPAGNOLLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1954

Comunicata alla Presidenza il 3 luglio 1954

Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli olî da essi ottenuti.

ONOREVOLI SENATORI. — A sensi dell'articolo 3 della legge n. 2385 del 20 dicembre 1952 « il Governo è delegato ad emanare, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e cinque deputati, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli olî da essi ottenuti, apportando alle disposizioni stesse le modificazioni necessarie per il loro coordinamento e la loro migliore formulazione, nonchè per il perfezionamento tecnico delle misure di vigilanza e di controllo ».

In base a tale delega, il Governo ha provveduto al coordinamento delle norme contenute nei vari testi legislativi ed alla loro sistemazione organica in un testo unico, omettendo, soltanto, talune disposizioni che ha ritenuto trovassero più opportuna sede in un regolamento, anzichè in un testo legislativo.

Lo schema del testo unico così elaborato fu sottoposto all'esame del Consiglio di Stato il quale, peraltro, nella sua adunanza generale del 17 dicembre 1953, ha fatto notare che il citato articolo 3 non fa alcuna discriminazione circa la natura delle disposizioni finora vigenti, le quali, del resto, per essere state approvate

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

con provvedimenti legislativi, hanno tutte forza di legge. Di conseguenza, lo schema del testo unico predisposto è stato riveduto e completato per tener conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Senonchè, intanto, il termine di dodici mesi previsto dal citato articolo 3 è scaduto e si rende, quindi, necessaria la determinazione di un nuovo termine che il disegno di legge in esame fissa al 31 dicembre 1954 e che si reputa sufficiente, semprechè, naturalmente, l'*iter* del disegno stesso sia rapido. Perciò il relatore raccomanda al Senato la sua sollecita approvazione.

SPAGNOLLI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine per la emanazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 dicembre 1952, numero 2385, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli olî da essi ottenuti, è fissato al 31 dicembre 1954.